

162P3

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 giugno 2011

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00136 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5° Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacer.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 23 marzo 2011.

Approvazione dello Statuto dell'Agenzia per
la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.
(11A07684) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 4 aprile 2011.

Dichiarazione di importanza internazionale
della zona umida denominata «Saline di Trapani
e Paceco». (11A07528) Pag. 5

Ministero della giustizia

DECRETO 21 febbraio 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per
via telematica presso il Tribunale di Crema - set-
tore civile. (11A07164) Pag. 10

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Fufi Endrit, di titolo di
studio estero abilitante all'esercizio in Italia della
professione di avvocato. (11A06708) Pag. 10

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciotu Grosu Firu-
ta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio
in Italia della professione di chimico. (11A06709) Pag. 11



limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi. In tutti i casi in cui manchi il bilancio di previsione formalmente deliberato o non sia intervenuta, entro il 31 dicembre, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, è consentita la gestione provvisoria ed in tal caso si applica la predetta disciplina, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato.

Art. 17.

Regolamento contabile e conto consuntivo

1. Il regolamento contabile di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2008, si fonda sui principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica, è deliberato dal consiglio d'amministrazione ed approvato con decreto dall'Autorità vigilante, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il direttore generale predispose lo schema del conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce,

corredato della nota integrativa di accompagnamento e lo sottopone al presidente.

3. Unitamente al conto consuntivo è presentata, su proposta del presidente, una relazione in cui sono evidenziati gli interventi attuativi del piano esecutivo annuale e del programma triennale, nonché gli elementi informativi dettagliati sui costi delle attività espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi introiti.

4. Il conto consuntivo, unitamente alla nota integrativa ed alla relazione illustrativa del presidente è sottoposto, almeno quindici giorni prima dell'adozione da parte del consiglio di amministrazione, all'esame del collegio dei revisori dei conti che redige apposita relazione.

5. Il consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo, corredato delle relazioni illustrative del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, entro il 30 aprile di ogni anno.

6. Il conto consuntivo è trasmesso, entro dieci giorni dalla data della deliberazione, all'Autorità vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze, corredato dei relativi allegati.

11A07684

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 4 aprile 2011.

Dichiarazione di importanza internazionale della zona umida denominata «Saline di Trapani e Paceco».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visti l'art. 1, commi 2 e 5, e l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Considerato che la predetta convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, è entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;

Considerato altresì, che con il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987, è stato reso esecutivo in Italia il protocollo di emendamento alla convenzione, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982;

Considerato che a norma dell'art. 2, comma 4, della convenzione sopracitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale proposti nella «Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici» tenutasi a Heilingenhafen (Germania, dal 2 al 6 dicembre 1974), adottati al IV incontro delle parti contraenti come annesso alla raccomandazione 4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990), e approvati con la risoluzione VI.2 della COP VI (Brisbane, Australia, 1996), sono state a suo tempo designate alcune zone umide di importanza internazionale, inserite quindi nell'apposito elenco di cui all'art. 2, comma 1, della convenzione medesima;

Considerato che a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti di tale convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;

Considerato per altro che l'art. 4, comma 1, della convenzione di Ramsar prevede che ciascuna parte contraente favorisca la tutela delle zone umide creando delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente dal fatto che siano o meno riconosciute di importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione;

Considerato inoltre che l'art. 4, comma 3, della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna), ratificata con legge n. 5 agosto 1981, n. 503, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati II e III alla convenzione medesima e in particolare per ciò che concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in quanto aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;



Riconosciuto l'eccezionale valore storico e geo-morfologico rappresentato dalle Saline di Trapani e Paceco, che, con quelle di Marsala, sono le ultime saline rimaste in attività in Sicilia, ascrivibili ai primi insediamenti fenici e comunque documentate fin dall'epoca storica, come testimoniato all'inizio del dodicesimo secolo quando Idrisi nel Libro di Ruggero (1154) scrive: «...Proprio davanti alla porta della città [di Trapani] si trova una salina...»;

Considerato che il paesaggio delle saline trapanesi, con le geometrie degli specchi d'acqua e con i caratteristici mulini a vento, offre indubbe caratteristiche di unicità garantite dalla presenza di un delicato e prezioso equilibrio tra le attività economiche legate all'estrazione del sale, la peculiare ed intrinseca presenza di aspetti demotno-antropologici tramandati da generazioni di «salinari» ed il patrimonio naturale stesso, tra azione umana e complessità degli ecosistemi, tra terra e mare, nei quali le saline si pongono come fondamentale paradigma per garantire lo sviluppo sostenibile di molte zone umide mediterranee similari;

Riconosciuto che le Saline di Trapani e Paceco sono un importantissimo luogo di sosta per migliaia di uccelli selvatici durante la migrazione sia autunnale che primaverile con almeno 208 specie segnalate, molte svernanti: Fenicottero (*Phoenicopterus ruber roseus*), Spatola (*Platalea leucorodia*), Airone bianco maggiore (*Egretta alba*), Garzetta (*Egretta garzetta*), Falco di palude (*Circus aeruginosus*), limicoli (*Tringa* sp. pl., *Calidris* sp. pl., *Limosa* sp. pl., *Numenius* sp. pl., *Charadrius* sp. pl., ecc) e più di 5.000 anseriformi; altre nidificanti: Avocetta (*Recurvirostra avosetta*), Cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), Fraticelli (*Sterna albifrons*), Fratino (*Charadrius alexandrinus*), Calandrella (*Calandrella brachydactyla*), ecc.; che tra le specie elencate nell'allegato 1 della Direttiva Comunitaria «Uccelli» (79/409/CEE) e segnalate per la riserva si rinvengono, altresì: Tarabuso (*Botaurus stellaris*), Tarabusino (*Ixobrychus minutus*), Nitticora (*Nycticorax nycticorax*), Sgarza ciuffetto (*Ardeola rallides*), Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso (*Ardea purpurea*), Cicogna nera (*Ciconia nigra*), Cicogna bianca (*Ciconia ciconia*), Spatola, Mignattaio (*Plegadis falcinellus*), Fenicottero, Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*), Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), Nibbio bruno (*Milvus migrans*), Capovaccaio (*Neophron percnopterus*), Biancone (*Circus gallicus*), albanelle (*Circus cyaneus* e *C. pygargus*), Poiana coda bianca (*Buteo rufinus*), Aquila anatraia minore (*Aquila pomarina*), Grillaio (*Falco naumanni*), Smeriglio (*Falco colombarius*), Falco della regina (*Falco eleonorae*), Lanario (*Falco biarmicus*), Pellegrino (*Falco peregrinus*), Voltolino (*Porzana porzana*), schiribille (*Porzana parva* e *P. pusilla*), Gru (*Grus grus*), Cavaliere d'Italia, Avocetta, Occhione (*Burhinus oedionemus*), Pernice di mare (*Glareola pratincola*), Piviere tortolino (*Charadrius morinellus*), Pivieressa (*Pluvialis*

squatarola), Combattente (*Philomachus pugnax*), Crocolone (*Gallinago media*), Pittima minore (*Limosa lapponica*), Piro piro boschereccio (*Tringa glareola*), Gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), Gabbiano roseo (*L. genei*), Gabbiano corso (*L. audouini*), Fraticello, Sterna maggiore (*Sterna caspia*), Rondine di mare (*St. hirundo*), Beccapesci (*St. sandvicensis*), Mignattino piombato (*Chlidonian hybridus*), Mignattino (*Ch. niger*), Sterna zampenere (*Gelochelidon nilotica*), Gufo di palude (*Asio flammeus*), Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), Martin pescatore (*Alcedo atthis*), Ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), Calandra (*Melanocorypha calandra*), Calandrella (*Calandrella brachydactyla*), Tottavilla (*Lullula arborea*), Calandro (*Anthus campestris*), Forapaglie castagnolo (*Acrocephalus melanopogon*), Magnanina (*Sylvia undata*), Pettazzurro (*Luscinia svecica*) e Balia dal collare (*Ficedula albicollis*); che tra le specie elencate negli allegati II e IV della Direttiva Comunitaria «Habitat» (92/43/CEE) sono segnalate: tra i mammiferi: Vespertilio di Capaccini (*Myotis capaccinii*), Pipistrello albolimbato (*Pipistrellus kuhli*) e Pipistrello nano (*P. pipistrellus*); tra i rettili: Ramarro (*Lacerta viridis*), Lucertola campestre (*Podarcis sicula*), Lucertola sicula (*P. wagleriana*), Gongilo (*Chalcides ocellatus*) e Biacco (*Hierophis viridiflavus*); tra gli anfibi: Discoglossa dipinto (*Discoglossus pictus*), Raganella italiana (*Hyla meridionalis*) e Rospo smeraldino (*Bufo viridis*); tra i pesci: Nono (*Aphanius fasciatus*);

Considerato che, oltre alle specie di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, sono state rilevate presenti anche altre di cui agli allegati 2 e 3 della Convenzione di Berna, e cioè: tra i crostacei, Granceola (*Maja squinado*); tra gli echinodermi, Ophiaster ophiidianus e Paracentrotus lividus; tra i molluschi, Pinna nobile (*Pinna nobilis*); tra i pesci, Pesce ago di Rio (*Syngnathus abaster*); tra gli anfibi, Rospo comune (*Bufo bufo*); tra i rettili, Geco verrucoso (*Hemidactylus turcicus*), Geco (*Tarentula mauritanica*) e Biscia dal collare (*Natrix natrix sicula*); tra gli uccelli, Tuffetto (*Tachybaptus ruficollis*), Svasso maggiore (*Podiceps cristatus*), Svasso piccolo (*P. nigricollis*), Cormorano (*Phalacrocorax carbo*), Airone cenerino (*Ardea cinerea*), Cigno reale (*Cygnus olor*), Oca lombardella (*Anser albifrons*), Oca selvatica (*A. anser*), Volpoca (*Tadorna tadorna*), Fischione (*Anas penelope*), Canapiglia (*A. strepera*), Alzavola (*A. crecca*), Germano reale (*A. platyrhynchos*), Codone (*A. acuta*), Marzaiola (*A. querquedula*), Mestolone (*A. clypeata*), Fistione turco (*Netta rufina*), Moriglione (*Aythya ferina*), Moretta (*Aythya fuligula*), Smergo minore (*Mergus serrator*), Poiana (*Buteo buteo*), Gheppio (*Falco tinnunculus*), Falco cuculo (*F. verpertinus*), Lodolaio (*Falco subbuteo*), Quaglia (*Coturnix coturnix*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Folaia (*Fulica atra*), Beccaccia di mare (*Haematopus ostralegus*), Fratino (*Charadrius alexandrinus*), Corriere piccolo (*Ch. du-*



bius curonicus), Corriere grosso (*Ch. hiaticula*), Prviere dorato (*Pluvialis apricaria*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), pivonelli (*Calidris canutus*, *C. alba*, *C. ferruginea*, *C. alpina*), gambecchi (*Calidris minuta* e *C. temminckii*), Frullino (*Lymnocyrtus minimus*), Beccacino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Pittima reale (*Limosa limosa*), chiurli (*Numenius arquata* e *N. phaeopus*), Totano moro (*Tringa erythropus*), Pettegola (*T. totanus*), Albastrello (*T. stagnatilis*), Pantana (*T. nebularia*), Piro piro culbianco (*T. ochropus*), Piro piro piccolo (*Actitis hypoleucos*), Voltapietre (*Arenaria interpres*), Gabbianello (*Larus minutus*), Gabbiano comune (*L. ridibundus*), Gavina (*L. canus*), Gabbiano reale mediterraneo (*L. cachinnans*), Mignattino alibianche (*Chlidonias leucopterus*), Tortora (*Streptopelia turtur*), Tortora dal collare orientale (*S. decaocto*), Cuculo dal ciuffo (*Clamator glandarius*), Cuculo (*Cuculus canorus*), Barbagianni (*Tyto alba*), Assiolo (*Otus scops*), Civetta (*Athene noctua*), Allocco (*Strix aluco*), Gufo comune (*Asio otus*), rondoni (*Apus apus*, *A. pallidus* e *A. melba*), Gruccione (*Merops apiaster*), Upupa (*Upupa epops*), Torcicollo (*Jynx torquilla*), Cappellaccia (*Galerida cristata*), Allodola (*Alauda arvensis*), Topino (*Riparia riparia*), rondini (*Hirundo rustica* e *H. daurica*), Balestruccio (*Delichon urbica*), Calandro maggiore (*Anthus novaseelandiae*), Prispolone (*A. trivialis*), Pispola (*A. pratensis*), Pispola gola rossa (*A. cervinus*), Spioncello (*A. spinoletta*), cutrettole (*Motacilla flava* s.l.), ballerine (*M. cinerea* e *M. alba*), Passera scopaiola (*Prunella modularis*), Pettirosso (*Eriothacus rubecula*), Usignolo (*Luscinia megarhynchos*), codirossi (*Phoenicurus phoenicurus* e *P. ochrurus*), Stiaccino (*Saxicola rubetra*), Saltimpalo (*S. torquata*), Culbianco (*Oenanthe oenanthe*), Monachella (*Oenanthe hispanica*), Codirossone (*Monticola saxatilis*), Passero solitario (*M. solitarius*), Merlo dal collare (*Turdus torquatus*), Merlo (*T. merula*), Tordo bottaccio (*T. philomelos*), Usignolo di fiume (*Cettia cetti*), Beccamoschino (*Cisticola juncidis*), acrocefalini (*Acrocephalus schoenobaenus*, *A. scirpaceus* e *A. arundinaceus*); Canapino maggiore (*Hippolais icterina*), silvidi (*Sylvia conspicillata*, *S. cantillans*, *S. melanocephala*, *S. communis*, *S. borin* e *S. atricapilla*), lui (*Phylloscopus sibilatrix*, *P. trochilus* e *P. collybita*), Fiorrancino (*Regulus ignicapillus*), Pigliamosche (*Muscicapa striata*), Balia nera (*Ficedula hypoleuca*), Cinciallegra (*Parus major*), Pendolino (*Remiz pendulinus*), Rigogolo (*Oriolus oriolus*), Averla capirossa (*Larus senator*), Corvo imperiale (*Corvus corax*), passeri (*Passer hispaniolensis* e *P. montanus*), Fringuello (*Fringilla coelebs*), Verzellino (*Serinus serinus*), Verdone (*Carduelis chloris*), Cardellino (*C. carduelis*), Fanello (*C. cannabina*), Frosone (*Coccothraustes coccothraustes*), Zigolo nero (*Emberiza cirrus*), Migliarino di palude (*E. schoeniclus*) e Strillozzo (*Miliaria calandra*);

Considerato che la restante componente faunistica è rappresentata da specie di elevato valore scientifico e naturalistico, sia per la loro localizzazione che per la rarità oggettiva, ed in particolare, fra le entità risultanti endemiche della Sicilia: Insecta-Coleoptera con *Cephalota circumdata imperialis*, *Cephalota litorea gondoti*, *Percus corrugatus*, *Polyphylla ragusae*, *Tasgius nfalcifer aliquoi*, *T. globulifer evitendus*, *Sepidium siculum*, *Stenosis sardo duchoni*; Insecta-Orthoptera con *Pterolepis elymica* e *Ctenodectinus siculum*; fra quelle endemiche delle saline trapanesi: Insecta-Orthoptera con *Platycleis drepanensis*; Insecta-Lepidoptera con *Orgyia* (*Teia*) *dubia arcerii*;

Riconosciuto, altresì, il particolare valore naturalistico dei suddetti biotopi, costituiti da ambienti altamente significativi sotto gli aspetti floristico-vegetazionali rappresentati soprattutto da *Salsolietum sodae* (con *Salsola soda*, *Suaeda maritima*, *Suaeda fruticosa*, *Atriplex halimus*, *Salsola kali*, *Inula chritmoides*, ecc), *Arthrocnemum* (con *Arthrocnemum glaucum*, *A. fruticosum*, *Frankenia pulverulenta*, *Halocnemum strobilaceum*, ecc), *Agropyron-Inuletum chritmoidis* (con *Inula chritmoides*, *Agropyron elongatum*, *Limonium serotinum*, *Parapholis incurva*, *Hordeum maritimum*, ecc), *Limoniastro-Limonietum siculi* (con *Limoniastrum monopetalum*, *Limonium densiflorum*, *Arthrocnemum glaucum*, *Limonium virgatum*, *Inula chritmoides*, ecc), e con presenza di ambienti rientranti tra quelli ricompresi anche tra i prioritari a livello europeo nella Direttiva "Habitat" 92/43/CEE, con: Lagune costiere (cod. 1150); Steppe salate mediterranee (*Limonieta*) (cod. 1510); Vegetazione annua delle linee di deposito marine (cod. 1210); Fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornetea fruticosi*) (cod. 1420);

Riconosciuto inoltre che le Saline di Trapani e Paceco ospitano importanti entità botaniche, con presenza di fanerogame marine quali *Ruppia drepanensis* (che ha qui il suo unico locus classicus di descrizione) e *Posidonia oceanica*, nonché diverse specie vegetali ritenute ormai rare ed incluse tra le più vulnerabili e a rischio di estinzione (Conti F., Manzi A. & Pedrotti F., 1992, Libro Rosso delle Piante d'Italia), fra cui: *Halocnemum strobilaceum*, *Haloplepis amplexicaulis*, *Limonium ferulaceum*, *Limonium avei*, *Limoniastrum monopetalum*, *Cressa cretica*, *Cynomorium coccineum*, *Triglochin bulbosum barrelieri* ed *Aeluropus logopoides*, nonché *Calendula maritima* (che ha qui il suo unico locus classicus di descrizione), *Limonium densiflorum* (che ha qui il suo unico locus classicus di descrizione) ed *Euphorbia pithyusa cupanii* risultanti entità endemiche delle saline medesime;



Considerato infine che la zona in questione, per tutti i motivi sopra esposti, assume valore particolare per il mantenimento della diversità ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alla ricchezza e alla originalità della sua flora e della sua fauna, e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica della propria regione biogeografica;

Atteso quindi che la zona in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone di importanza internazionale, così come adottati in occasione delle Conferenze delle parti contraenti;

Visti l'art. 4, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e gli articoli 4 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge regionale della Regione Siciliana del 6 maggio 1981, n. 98, recante norme per l'istituzione nella Regione Siciliana di parchi e riserve naturali, come modificata e integrata dalla legge regionale del 9 agosto 1988, n. 14;

Considerato che la Regione Siciliana, con proprio decreto dell'11 maggio 1995 (G. U. Reg. Sic. del 20 gennaio 1996) ha istituito la riserva naturale «Saline di Trapani e Paceco», già inserita nel «Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali» elaborato dal Consiglio regionale e pubblicato in G. U. Reg. Sic. n. 54 (p.I) del 5 dicembre 1987 ed approvato con decreto dell'assessore del territorio e dell'ambiente del 10 giugno 1991, n. 970;

Considerato altresì che il territorio delle Saline di Trapani e Paceco risulta di notevole interesse pubblico per effetto rispettivamente dei decreti n. 34 del 7 ottobre 1978 «Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Trapani» (G.U. Reg. Sic. n. 3, p.I, del 20 gennaio 1979), e n. 517 del 21 marzo 1979 «Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Paceco» (G.U. Reg. Sic. n. 25, p. I, del 9 giugno 1979) dell'assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

Esaminata la raccomandazione C.4.2 adottata dalla COP IV a Montreaux nel 1990;

Richiamata la propria nota SCN/ST/2000/10678 del 27 giugno 2000 «Zone umide denominate Saline di Trapani, Lago di Pergusa, Lago Soprano, Foce del Simeto, Bacino ex Lago di Lentini e Spinasantia-Piana del Signore - proposta di riconoscimento di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar»;

Esaminata la nota della Regione Siciliana - Assessorato territorio e ambiente - prot. 59128 del 28 novembre 2000 «Designazione aree umide di importanza internazionale - Convenzione di Ramsar»;

Visto il protocollo d'intesa firmato in data 21 ottobre 2003 dai sindaci di Trapani e di Paceco e dal direttore della riserva naturale Orientata «Saline di Trapani e Paceco» finalizzato all'avvio della procedura di designazione della Saline di Trapani e Paceco come zona umida di importanza internazionale, trasmesso dall'ente gestore della Riserva con la nota prot. n. 322/2003 del 24 ottobre 2003;

Vista la propria nota prot. DPN/4D/2003/4773 del 13 novembre 2003 con la quale è stata avviata la procedura per la designazione della Saline di Trapani e Paceco quale zona umida di importanza internazionale;

Vista la richiesta di parere inviata alla Regione Siciliana con la nota prot. DPN-2008-12311 del 19 maggio 2008;

Vista la nota della Regione Siciliana - Assessorato territorio e ambiente - prot. 13502 del 3 marzo 2011 con la quale si esprime parere favorevole in merito all'inclusione nella Convenzione di Ramsar della zona umida in questione;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione della zona umida di importanza internazionale denominata «Saline di Trapani e Paceco» ai sensi della citata convenzione internazionale di Ramsar.

Decreta:

Art. 1.

La zona umida denominata «Saline di Trapani e Paceco», ubicata nei comuni di Trapani e Paceco, in provincia di Trapani, è dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della «Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici», firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Siciliana, la provincia regionale di Trapani ed i comuni di Trapani e Paceco assicureranno, per quanto di propria competenza, il rispetto degli obiettivi di tutela previsti dalla convenzione di Ramsar nell'ambito del territorio individuato al precedente art. 1.

Art. 3.

La sorveglianza sul territorio individuato all'art. 1 è affidata al Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente e al Corpo Forestale della Regione Siciliana, nonché alle altre Forze di Polizia.


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2011

Il Ministro: PRESTIGIACOMO



ALLEGATO



11A07328

